




VARIANTE

AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

AREA AQUASANTA – COLLEMAGGIO

ACCESSO ORIENTALE AL CAPOLUOGO

Riclassificazione dei suoli esterni alla fascia di rispetto del cimitero



SINDACO
Pierluigi Biondi

ASSESSORE
Francesco De Santis

DIRIGENTE
Roberto Evangelisti

P.O.
Roberto Spagnoli

GRUPPO DI LAVORO
Andrea Ciammetti
Daniela Lepidi
Ilaria Polcini
Maurizio Tollis

ABRUZZO PROGETTI
Mariano Di Giammarco
Claudio Scimia

Novembre
2023

RELAZIONE DI SINTESI
VARIANTE
LATO SUD

Tav. n°

A.1



COMUNE di L'AQUILA

RELAZIONE DI SINTESI

Con delibera n° 161 del 21 ottobre 2002 il Consiglio comunale approvava, ai sensi dell'art. 43 ed art. 1 l.r. 26/00, la variante generale al vigente P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio accesso orientale al Capoluogo".

La variante, affidata all'Ing. Claudio Santini ed all'Arch. Enzo Vivio con deliberazione di Giunta comunale n° 2075 del 31/12/1996, venne posta in essere *per dare assetto definitivo all'ambito territoriale considerato inserendo nello stesso quello urbano limitrofo e ricompreso tra le SS 17 e 17bis, oltre l'eventuale collegamento con la Variante Sud,*, attuando oltre la ridefinizione del sistema viario del lato orientale della città la riorganizzazione funzionale dell'insieme degli interventi, variamente succedutisi nel tempo, derivanti da Programmi Integrati di Intervento, da accordi di programma, conseguenti a procedimenti giurisdizionali nonché la riqualificazione dei compendi sottratti al vincolo di rispetto cimiteriale a seguito di D. di C.c. n.ri 24 e 25 del 1970, D. G.C. n° 2014 del 6/12/1972 e D. di C.C. n° 176 del 29/07/1972.

Contezza di quanto descritto è rinvenibile nelle deliberazioni di adozione ed approvazione della citata variante "Acquasanta/Collemaggio".

Che nel piano predisposto dai citati professionisti con riferimento ad un ambito territoriale più ampio, è stata data evidenza, riportandone lo stato di fatto e di diritto consolidatosi, ad interventi conseguenti a proposte progettuali in avanzata fase di formazione, formulate in base alla legislazione e normativa vigente ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche derivanti o dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti posti in essere in sede giurisdizionale.

In particolare venne proposta *l'integrazione delle previsioni progettuali con l'inserimento delle aree oggetto di proposte di programmi di riqualificazione urbana relative a precedenti bandi emanati dall'Amministrazione, l'eliminazione della zona TN, nonché la eliminazione della previsione di viabilità di collegamento di via della Crocetta con la sommità della collina di collegamento e l'inserimento dell'area già destinata a P.E.E.P. ed oggetto di diffida ai sensi dell'art. 43 della L.R. 3/03/1999 n° 11. - (D. di C.C. n° 38 del 19 marzo 2001 di adozione della variante).*

Con la variante in descrizione venne pertanto data *evidenza ad interventi conseguenti a proposte progettuali, formulate in base alla legislazione e normativa vigenti ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche, derivanti da programmi di intervento predisposti in rapporto a pregresse procedure concorsuali (Progr. Integr. e di Rec. Urb.), da precedenti approvazioni, dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti posti in essere in sede giurisdizionale quali, ad esempio, l'intervento proposto in zona per attrezzature generali in località Strinella Alta formulata dalla Soc. Edil Porta Romana (delib. C.C. n° 162 del 30/11/2000), il Programma Integrato di Intervento in località Torretta proposto ai sensi dell'art. 30bis della L.R. 18/83 nel testo in vigore, dalla Soc. Lattanzi Costruzioni e Gino Ciocca ed altri (delib. C.C. n. 165 del 4/12/2000), l'area di intervento in località Acquasanta della Soc. "Il Capitello", oggetto di precedenti contenziosi con le ditte proprietarie, l'area della ditta Colaiuda Angelo (delib. G.C. n. 187/99), oltre la definizione della destinazione d'uso delle aree non più interessate dal restringimento della fascia di rispetto cimiteriale e di quelle non consone con le caratteristiche di "ambiente urbano" dell'ambito considerato;*

... .. l'avvenuta previsione di aree per attrezzature generali "S" nell'ambito della zona di rispetto cimiteriale ed in quella non più soggetta a tale vincolo, discende anch'essa dal recepimento della precedente adozione di specifica variante al P.R.G., ai sensi e per gli effetti della L., 5.02.1992 n° 104, avvenuta con deliberazione consiliare n° 49 del 30.03.1998, sicché nella previsioni del Piano di Riqualificazione deve intendersi recepito il progetto per l'attrezzatura socio-sanitaria già approvato nelle forme del piano volumetrico, tenuto altresì conto che l'edificazione è tutta esterna alla fascia di rispetto cimiteriale stabilita in 100 mt. (D. di C.C. n° 161 del 20/05/2002 di approvazione della variante).

In attuazione della citata variante, Acquasanta/Collemaggio, oltre all'attività edilizia di carattere privato, sono state realizzate una serie di opere pubbliche e di interesse generale quali:

- Parcheggi pubblici di Acquasanta;



COMUNE di L'AQUILA

- Stadio di Acquasanta e relativo parcheggio e viabilità;
- Intervento di edilizia commerciale e parcheggi pubblici;
- Programmi Integrati di edilizia residenziale;
- Insediamento di edilizia socio-sanitaria;
- Insediamento per attrezzature generali sociosanitarie "S" attuata ai sensi e per gli effetti della L. 5/02/1992 n° 104 già introdotta a seguito di deliberazione consiliare n° 49 del 30/03/1998;
- Rotatoria svincolo per Gignano;
- Adeguamenti viari nell'ambito di riferimento.

In rapporto ai contenuti del citato Piano di riqualificazione della viabilità Acquasanta/Collemaggio, l'Avv.to Concetta Maria Presti, residente in L'Aquila Via Scuola della Torretta, deducendo di essere proprietaria di un'immobile ricadente nell'ambito della descritta variante urbanistica, impugnò i relativi atti al TAR di L'Aquila rubricati, al Tribunale amministrativo, ai n.ri 345/01, 253/02 e 705/04.

Il Tribunale Amministrativo, riunito i ricorsi e dichiarato improcedibile il n. 253/02, con sentenza n. 1141 del 25.06.2008 li accoglieva, annullava gli atti impugnati e ridefiniva la profondità della fascia di rispetto del cimitero nella misura di legge pari a ml 200.

In sede di appello il C.d.S., Sez. IV, con Sent. n. 1645/11, nel dichiarare improcedibili, per carenza di interesse, *"le ulteriori censure riproposte dall'appellante incidentale"* confermava le statuizioni del Giudice di primo grado *"in ragione della portata conformativa della sentenza"*.

A seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009 vennero attuati, nella zona periferica del Cimitero del Capoluogo, ricompresa nell'ambito del piano "Acquasanta/Collemaggio", nuovi interventi di edilizia scolastica in sostituzione di quelli esistenti danneggiati dal sisma, quali:

- il Conservatorio di Musica con annesso l'Auditorium nel lato nord-est;
- la Scuola Elementare De Amicis, sul lato est, quest'ultima in parte ricadente anche nella fascia compresa tra i 50 e 100 metri dal cimitero;
- la sede dell'Università degli Studi dell'Aquila - Facoltà di Economia e Amministrazione delle Imprese, Operatore Giuridico di Impresa del Dipartimento di Ingegneria Industriale ed Economia e Commercio, sul lato nord-ovest, nell'ambito del complesso demaniale già sede del Centro di Giustizia Minorile dell'Aquila ove ha collocazione l'Istituto penale per i Minorenni, struttura realizzata a seguito di parere unanime reso in sede di conferenza dei servizi del 10/11/2009 convocata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo.

In prossimità della menzionata sede della Facoltà di Economia, in contiguità con gli edifici del complesso minorile, vennero inoltre realizzate varie strutture destinate alle attività direzionali del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila.

In conseguenza delle decisioni della giustizia amministrativa il Consiglio comunale, con deliberazione n° 89 del 12 agosto 2013, preso atto della sentenza del TAR di L'Aquila n° 1141/2008 e del C.d. S. n° 1645/11, ridefiniva la profondità della fascia di rispetto nella misura di ml 200 dal perimetro del cimitero come esistente in fatto aveva a confermare la validità della variante al P.R.G. denominata Piano di Riqualificazione "Acquasanta - Collemaggio" accesso orientale al Capoluogo limitatamente alle aree poste oltre i 200 metri dal muro di cinta del cimitero in quanto non fatte oggetto di controversia alcuna.

VERIFICATA La condizione pianificatoria strutturata in applicazione della variante al P.R.G. denominata *"Piano di riqualificazione della viabilità area Acquasanta - Collemaggio"* nonché degli organismi edilizi ed impianti pubblici e di uso pubblico attuati, in via di somma urgenza, in causa delle necessità conseguenti all'evento sismico dell'anno 2009.

STANTE la necessità di dover procedere ad una ridefinizione della fascia di rispetto del cimitero al fine della corretta e coerente riorganizzazione e rifunzionalizzazione operativa degli interventi pubblici, di pubblico interesse nonché di attività programmate a mezzo di pianificazione



COMUNE di L'AQUILA

di terzo livello così come definiti e strutturati nella variante generale al P.R.G. denominata "Acquasanta – Collemaggio".

Il Consiglio comunale con deliberazione n° 90 del 12 agosto 2013, visto il parere del dirigente del Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di L'Aquila, nota Prot. n. 0054480/13 dell'11/06/13, approvava la riduzione della fascia di rispetto del cimitero, come da planimetria allegata alla riferita delibera, rimandando a successivi atti la riqualificazione urbanistica delle porzioni di suolo comprese tra l'originaria fascia di rispetto ed il limite così ridefinito.

Successivamente con deliberazione n° 65 del 18 giugno 2015 il Consiglio, visto il parere del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL di L'Aquila, nota Prot. n° 28284 del 2/04/2015, approvava, ai sensi dell'art. 338 del T.U. LL.SS. R.D. 1264/34 e dell'art. 28 della L. 166/02, nuovo elaborato grafico denominato "Definizione Fascia di rispetto Cimitero del Capoluogo" recante correzioni, limitatamente al lato nord del cimitero, alla cartografia in precedenza approvata con D. di C.C. n° 90/13.

L'Avv. Presti procedeva ad impugnare innanzi al TAR dell'Aquila anche tali ultimi atti, secondo la sequenza temporale degli stessi; Con ricorso rubricato al Registro Ricorsi del Tribunale al n° 920/2010 per le deliberazioni consiliari ed atti connessi n.ri 89 e 90 del 2013 e con motivi aggiunti, depositati in data 21 ottobre 2015, per la delibera consiliare n° 65 del 2015 ed atti collegati.

Il TAR dell'Aquila, in esito ai ricorsi dell'avv. Presti, con Sentenza n° 479 del 10 dicembre 2018 accoglieva il ricorso limitatamente a:

a) *riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale in misura inferiore a 200 metri dal perimetro del cimitero;*

b) *conferma della disciplina urbanistica della variante approvata con deliberazione n. 162/2002;*

- annulla il parere igienico - sanitario prot. 0054480/13 del 11/06/13 a firma del Dirigente S.I.E.S.P. e del Direttore S.I.E.S.P. e del Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona, L'Aquila e, per l'effetto, annulla in parte la deliberazione n. 90 del 12 agosto 2013, nei sensi di cui in motivazione;

accogliendo inoltre

in parte i motivi aggiunti e, per l'effetto, dichiara la nullità della deliberazione n. 65 del 18 giugno 2015 del Consiglio del Comune dell'Aquila nella parte in cui:

1) conferma la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale;

2) delibera di procedere alla ripianificazione urbanistica dell'area estromessa dalla fascia di rispetto cimiteriale per effetto della riduzione della stessa.

Di fatto con la delibera n° 90/2013 non viene confermata alcuna disciplina urbanistica, né per le aree sottratte al rispetto cimiteriale né per qualsivoglia altro suolo avendo ad oggetto, la Delibera impugnata, il solo ed unico scopo quello della riduzione della fascia di rispetto, aspetto messo in chiara evidenza, in sede di appello, dalla sentenza del C.d.S. n° 7598 del 27/11/2020 nella quale, al riguardo, è stabilito:

18. Il Collegio, in sostanza, osserva che la delibera:

- non dispone in alcun modo in ordine alla destinazione urbanistica delle aree risultanti dalla riduzione di detta fascia, rimessa a "successivi atti", contro cui, dunque, ogni interessato potrà, eventualmente, far valere in giudizio le proprie ragioni.

In relazione agli altri aspetti la sentenza del Consiglio di Stato porta le seguenti disposizioni, la delibera n° 90/2013:

- reca una legittima (stante la mancanza di una rituale impugnazione del parere favorevole dell'ASL) riduzione della fascia de qua al fine di regolarizzare le strutture pubbliche o di interesse pubblico ivi insistenti, dettagliatamente indicate nella delibera stessa.

Nel riferimento alle generali procedure di riduzione della fascia di rispetto, al parere preventivo della ASL dell'Aquila e del Genio Civile è stabilito: *18.2. Non è superfluo, inoltre, osservare che, in*



COMUNE di L'AQUILA

omaggio al principio di conservazione dei valori giuridici (precipitato tecnico del principio di buon andamento della P.A.), gli atti amministrativi debbono essere interpretati, ove possibile, in modo che risultino conformi alla legge.

18.3. Intesa in tal modo, pertanto, la delibera n. 90 non presenta profili né di illegittimità, né, tanto meno, di nullità.

19. Quanto alle censure svolte dalla ricorrente in primo grado ed in questa sede riproposte, il Collegio osserva che:

- il settimo motivo, afferente alla dichiarazione di immediata esecutività della delibera n. 89, è improcedibile, alla luce della riscontrata legittimità della delibera; non si apprezza, peraltro, un concreto ed attuale interesse a coltivare la censura;
- l'undicesimo motivo, afferente all'assunta contraddittorietà fra la parte motiva e la parte dispositiva della delibera n. 90, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera stessa;
- il tredicesimo motivo, afferente al parere dell'ASL, è inammissibile, attesa la mancanza della rituale impugnazione del parere medesimo;
- il quattordicesimo motivo, con cui si censura il fatto che la delibera n. 90 sia stata assunta senza richiedere nuovamente il parere del Genio civile, in tesi necessario stante la valenza di conferma della variante disposta con la delibera n. 162 del 2002, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera n. 90: in sostanza, giacché tale delibera non veicola alcuna conferma della variante, non era evidentemente necessario acquisire nuovamente il parere del Genio civile.

20. Infine, le argomentazioni relative all'effettivo portato dispositivo della delibera n. 90 valgono anche con riferimento alle doglianze svolte nei confronti della delibera n. 65, recante, nella parte dispositiva, la mera "correzione cartografica" degli allegati alla delibera n. 90 e la conseguente individuazione della "area da ripianificare".

20.1. Il portato giuridico della "correzione cartografica" deve essere inteso ai sensi e con gli effetti già indicati con riferimento alla delibera n. 90 e, dunque, di per sé non è contra legem; specularmente, giacché la delibera n. 65 non dispone un'attuale, concreta ed effettiva ripianificazione, non presenta autonomi profili di legittimità.

Dalle risultanze delle menzionate sentenze deriva:

- La validità della pianificazione urbanistica esterna alla fascia di 200 metri dal perimetro esterno del cimitero, a suo tempo definita con la D. di C.C. n° 161/2002, stante la statuizione del TAR dell'Aquila che con sentenza n° 479/18, confermata in sede di appello dal C.d.S., Sez. IV, n° 7498/2020, ha stabilito:
2.4.1.1.1. Il TAR non ha infatti annullato in toto la variante Acquasanta-Collemaggio, come invece sostenuto dalla ricorrente, perché chiaramente la sentenza n. 1141/2008, laddove sancisce l'illegittimità della variante impugnata sotto il profilo assorbente e dirimente della violazione dell'art. 338 del novellato R.D. n. 1265/1934 (par. III.5.6) produce effetti demolitori della sola pianificazione della fascia di rispetto cimiteriale.
- La legittimità della riduzione della fascia di rispetto del cimitero da 200 metri a misura variabile compresa tra i 50 e 100 metri posta in essere con deliberazioni consiliari n.ri 90 del 2013 e 65 del 2015 stabilita dal Consiglio di Stato con Sentenza n° 7498 del 2020:
18. Il Collegio, in sostanza, osserva che la delibera:
- reca una legittima (stante la mancanza di una rituale impugnazione del parere favorevole dell'ASL) riduzione della fascia de qua al fine di regolarizzare le strutture pubbliche o di interesse pubblico ivi insistenti, dettagliatamente indicate nella delibera stessa;
- Il vuoto normativo e pianificatorio nell'ambito del territorio compreso tra il perimetro dei 200 metri dal cimitero e quella successivamente stabilita con deliberazioni consiliari n.ri 90/13 e 65/15 con la conseguente necessità di dover procedere all'attribuzione, a tali ambiti, nuova disciplina urbanistica.



COMUNE di L'AQUILA

RILEVATO

Che il Piano Regolatore Generale deve considerare la totalità del territorio comunale come da art. 7, p.to 1 della L.U.N. 1150 del 17 agosto del 1942.

Che la giurisprudenza ha affermato l'obbligo in capo al Comune di procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica: *Sussiste l'obbligo in capo al comune di procedere alla nuova pianificazione urbanistica dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica* (C.d.S., sez. IV, 27/12/2001, n° 6415);

Da tale obbligo il Comune non è esonerato per l'applicabilità, nei casi in questione, della disciplina dettata dalle disposizioni applicabili alle cosiddette zone bianche di cui all'art. 9, d.p.r. 6.6.2001 n° 380. Si tratta di disciplina che ha natura provvisoria e non può pertanto sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del Comune (TAR Toscana Firenze, sez. I, 23/06/2008, n° 1654).

Che le aree comprese nel perimetro dei centri abitati risultano inoltre connotate, per effetto della mancanza della destinazione urbanistica, da un regime di inedificabilità permanente dati gli indici ridottissimi d'inedificabilità definiti nell'art. 9 del d.P.R. 380/2001.

Che la perdurante inerzia dell'Amministrazione munita della potestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al comune dall'ordinamento nel suo complesso (TAR Puglia, Lecce.Sez. I, 8/02/2007, n° 371).

VISTO la variante al P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio – accesso orientale al Capoluogo approvata con D. di C.c. n° 161 del 2002, le statuizioni di pianificazione in ordine alla generale organizzazione viaria ed a quella della organizzazione del territorio nel riferimento alle porzioni allo stato prive pianificazione che a quelle contermini da considerare in modo unitario quale unicum funzionale ad un disegno complessivo di programmazione e successiva gestione del territorio.

EVIDENZIATO che non è, così come a suo tempo non era, nei programmi dell'Amministrazione comunale la previsione di ulteriori ampliamenti dell'area cimiteriale sia nella considerazione della presenza di consistenti spazi interni al comprensorio comunale ancora suscettibili di utilizzo o riutilizzo a fini di inumazioni e tumulazioni che della definitiva saturazione degli spazi esterni definitivamente strutturati nell'assetto viario ed in quello urbanistico/edilizio che impediscono di fatto qualsiasi ipotesi di ampliamento.

RISCONTRATO

Che il Piano di Riqualficazione, come in precedenza riportato ed approvato a seguito del parere preventivo del Genio Civile regionale Prot. 422 del 14 febbraio 2001 (ex art. 13 L. 2/02/1974 n° 64), aveva dato evidenza ad interventi conseguenti a proposte progettuali formulate in relazione alla legislazione vigente ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche nonché ad aree oggetto di previsioni attuative già poste in essere a seguito di strumenti particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, ad aree interessate da proposte di realizzazione di programmi integrati derivanti da procedure avviate in attuazione del Programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica, varato dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 179/92, ad aree con destinazione urbanistica già definita dal Piano Regolatore Generale ovvero edificabili ai fini residenziali, per servizi pubblici, per viabilità di interesse locale, per verde pubblico etc.

Che le disposizioni oggetto della pianificazione urbanistica sono state disciplinate a mezzo di specifica normativa del Piano di Riqualficazione, integrativa delle N.T.A. del P.R.G. e del Regolamento Edilizio a mezzo della quale, unitamente alla relazione generale di accompagnamento, è stato verificato la struttura della variante al P.R.G. denominata "Acquasanta Collemaggio" tale che, anche nella riorganizzazione delle destinazioni già impresse ai suoli in argomento, da produrre in modo funzionale all'interesse pubblico connaturato alla gestione dell'armatura di piano ed alla dislocazione degli impianti pubblici e di interesse pubblico oltre che di strutture in generale già



COMUNE di L'AQUILA

programmati in origine dal PRG, non necessita procedere alla ripetizione di verifiche o di indagini conoscitive o dimensionali essendo queste asseritamente riscontrate nella menzionata variante (D. di C.C. n° 38/2001 di adozione della variante, n° 93/2002 di controdeduzione alle osservazioni e n° 161/2002 di approvazione della variante "Acquasanta Collemaggio").

Che le sentenze n° 1141 del 25.06.2008 del TAR di L'Aquila e n. 1645/11 della IV sezione del Consiglio di Stato è stata annullata la variante al P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio accesso orientale al Capoluogo" limitatamente alle porzioni di area ricomprese nel limite di ml 200 dal perimetro del cimitero in causa della sola incompletezza/inadeguatezza nelle precedenti procedure amministrative afferenti la riduzione della fascia di rispetto del cimitero attuate nel 1970, nel 1972, 1977 e nel 2001 senza aver mosso alcun rilievo alle determinazioni assunte dall'Amministrazione comunale in relazione alle scelte pianificatorie poste in essere con il menzionato piano.

Che con sentenza n° 7498 del 2020 il C.d.S. ha inoltre stabilito che:

... .. *la delibera n. 90 non presenta profili né di illegittimità, né, tanto meno, di nullità.*

... ..

... .. *le argomentazioni relative all'effettivo portato dispositivo della delibera n. 90 valgono anche con riferimento alle doglianze svolte nei confronti della delibera n. 65, recante, nella parte dispositiva, la mera "correzione cartografica" degli allegati alla delibera n. 90 e la conseguente individuazione della "area da ripianificare".*

Che conseguentemente le determinazioni della programmazione urbanistica precedente, approvate con deliberazione consiliare n° 161/02, relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché della pianificazione generale precedente stabilita con il vigente PRG, possono ritrovare piena validità nel rispetto dai richiamati pronunciamenti della giustizia amministrativa; Analogamente trovano legittimazione e capienza le nuove strutture pubbliche e di interesse pubblico, in quanto integrative dello standard di piano e quindi migliorative nel rapporto quali/quantitativo dell'offerta di servizi al territorio, attuate a seguito del disastroso evento sismico del 6 aprile 2009, strutture da potersi ritenere stabilmente facenti parte del panorama antropizzato del territorio.

ACCERTATO

La necessità ed urgenza di conferire all'ambito territoriale in riferimento destinazioni urbanistiche coerenti con lo stato di fatto e di diritto oltre che idonee all'attuazione di interventi pubblici e privati, di tipo indiretto e diretto, utili e necessari a dare, nel rispetto della disciplina di settore, certezza operativa oltre che continuità e coerenza alla maglia urbana di riferimento.

VERIFICATO

L'attualità e validità delle decisioni assunte dal Consiglio comunale con la deliberazione n° 161 del 20/05/2002, di approvazione della variante Acquasanta/Collemaggio, per le porzioni esterne al perimetro di 200 metri dal limite del cimitero, sia in termini cartografici che normativi nonché per gli indirizzi di pianificazione generale stabiliti con lo stesso.

Che non necessita apportare alla disciplina precedentemente approvata, dalla quale non sussistono motivi per discostarsene, variazione alcuna se non per minimi adeguamenti alle proprietà conseguenti a rettifiche di confine, a riallineamenti delle mappe, ad adattamenti conseguenti agli adeguamenti della fascia di rispetto o relative all'inserimento di destinazioni atte al soddisfacimento di attività pubbliche o di uso pubblico quali la destinazione a parcheggio attuabile anche ad intervento privato; Adeguamenti che non incidendo sul dimensionamento del Piano ma che si sono resi necessari per dare coerenza e corrispondenza agli assetti proprietari ed al rispetto del "principio di conformità" tra lo *jus aedificandi* e lo *jus utendi* che, come anticipato, lasciano del tutto inalterato il dimensionamento della precedente variante e l'impostazione progettuale, sia generale che di dettaglio, del Piano per come in precedenza approvato con richiamata D. di C.C. n° 161 del 2002;

SI DEFINISCE

La riqualificazione urbanistica dei suoli, per le porzioni attualmente prive di disciplina, nel segno delle seguenti disposizioni:

Alle porzioni ricomprese tra il limite di ml 200 dal cimitero ed il limite definito con deliberazioni consiliari n° 90/2013, si conferma, non sussistendo motivi per discostarsene, le precedenti destinazioni così come



COMUNE di L'AQUILA

attribuite con la Delibera consiliare di approvazione della variante al vigente P.R.G. denominata "Acquasanta Collemaggio – Accesso orientale al Capoluogo, n° 161/2002.

Vengono pertanto confermate, ai suoli del lato Sud del Cimitero, le destinazioni come assegnate con precedenti disposizioni pianificatorie secondo le seguenti normative prevalenti:

- Zona destinata alla viabilità e parcheggio – Art. 27 delle N.T.A.;
- Zona destinata a parcheggio ad intervento pubblico/privato - art. 27 delle N.T.A.;
- Zona per servizi pubblici – Art 30 delle N.T.A. del vigente P.R.G. riferita alla scuola elementare presente nel lato sud-est;
- Zona per attrezzature Socio- Sanitarie – Art. 34 delle N.T.A. (D. di C.c. n° 49 del 30/03/1998);
- Zona residenziale di ristrutturazione del Capoluogo – art. 45 delle N.T.A.;
- Zona residenziale di completamento del Capoluogo – Art. 47 delle N.T.A.;
- Zona residenziale di completamento delle frazioni – Art. 48 delle N.T.A.;
- Zona di rispetto cimiteriale – Art. 76 delle N.T.A.;
- Attuazione del P.R.G. nelle Zone riservate al P.E.E.P. – Art. 85 delle N.T.A.;
- Zona destinata a P.I. – art. 7 delle N.T.A. del Piano Acquasanta Collemaggio (D. di C.c. n. 161/2002).

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 14 aprile 2022 di adozione della variante in questione, contenente le suddette destinazioni, riportate nei seguenti elaborati:

- Tav 1.1 Relazione di Sintesi;
- Tav 2.1 Stralcio Piano di Riqualficazione Acquasanta Collemaggio – Adozione Variante Aree Interne al perimetro di Metri 200 dal Cimitero. Lato Sud.

RILEVATO

Che a seguito dell'avvenuto deposito degli atti della suddetta variante, reso noto mediante pubblicazione sul B.U.R.A. Ordinario n° 48 del 30/11/2022, albo pretorio del Comune, manifesti affissi in luoghi pubblici e quotidiano a diffusione regionale "IL MESSAGGERO" del 30/11/2022, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Ditta: Ciocca Carmine con protocollo n. 120472 del 12/12/2022, codificata con il n° 1;
- Ditta: Presti Concetta Maria con protocollo n. 5363 del 16/01/2023, codificata con il n° 2;
- Ditta: Lorenzetti Franco con protocollo n. 4103 del 11/01/2023, codificata con il n° 4;
- Ditta: Unirest con protocollo n. 5299 del 16/01/2023, codificata con il n° 5.

Che il Servizio PRG e Piani attuativi, a seguito di verifica ed istruttoria sulle osservazioni pervenute, ha formulato le proposte contenute nella relazione di controdeduzione allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale ed il cui esito si riporta sinteticamente nella seguente tabella:

Osservazioni		
Codice	Ditta	Esito Proposto
1	Ciocca Carmine	Respinta
2	Presti Concetta Maria	Respinta
4	Lorenzetti Franco	Parzialmente Accolta
5	Unirest	Respinta

Che a seguito del parziale accoglimento dell'osservazione proposta dalla ditta Lorenzetti Franco codificata con il n. 4, nel rispetto della condizione locale e del contenimento del consumo di suolo, si è ritenuto necessario l'inserimento della nuova destinazione a "verde privato", ad integrazione della norma



COMUNE di L'AQUILA

tecnica alla variante Acquasanta/Collemaggio, disciplinata dai seguenti indici e parametri:

Art. 7 ter delle N.T.A. del Piano Acquasanta/Collemaggio - Verde Privato

Superficie minima di intervento: Ambito di Intervento;

Indice di edificabilità = $U_f = 0,03 \text{ mq/mq}$;

Distanza dai confini \geq ml 5,00;

Distanza tra edifici \geq ml 10,00;

Altezza massima = H = ml 3,20;

le potenzialità edificatorie di tale destinazione sono afferenti l'attuazione di piccoli edifici da destinare a rimessa attrezzi o mezzi, a depositi, a cantine o magazzini;

La normativa tecnica elencata disciplina l'attuazione del Piano dell'ambito Sud del Cimitero del Capoluogo come delimitato nella tavola di progetto "Tav. 5.1 – Planimetria d'insieme Lato Sud Zonizzazione - Stato Futuro".

Per quanto non diversamente disciplinato, per le zone edilizie riportate nell'ambito in riferimento o, se di nuovo insediamento, con destinazione d'uso conforme a quella generalmente indicata negli elaborati grafici del P.R.G. vigente valgono le prescrizioni normative di cui ai corrispondenti articoli delle N.T.A. del P.R.G. stesso.

Le norme aggiuntive integrano pertanto la normativa di attuazione del Piano Regolatore Generale e del Piano Acquasanta/Collemaggio.

ELABORATI

Tav. n°	Oggetto
A	RELAZIONE DI SINTESI VARIANTE
B	RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE
1a	STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE – ORTOFOTO
1b	STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE
3.1	TAVOLA DELLE OSSERVAZIONI LATO SUD
4.1	PROPOSTA DI MODIFICA TAV 2.1 ADOTTATA IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI - LATO SUD
5.1	PLANIMETRIA D'INSIEME LATO SUD – ZONIZZAZIONE – STATO FUTURO